

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 44 DEL 1° DICEMBRE 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

■ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **ADEGUAMENTO STATUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Il D.lgs. 36/2021 prevede specifici requisiti statutari per assumere lo status di ente sportivo dilettantistico e poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche. Il D.lgs. 120/2023 (c.d. "Correttivo bis") stabilisce il termine del 31 dicembre per adeguare gli statuti alla nuova normativa, prevedendo che la mancata conformità dello statuto ai requisiti richiesti rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per i soggetti che vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso con la conseguente impossibilità di continuare ad usufruire dei benefici fiscali e contributivi.

■ **CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO PROROGHE"**

È stata pubblicata la Legge 170/2023 nella Gazzetta Ufficiale, di conversione del c.d. "Decreto Proroghe" che era intervenuto in modo da favorire gli operatori che domandavano alcuni differimenti per l'effettuazione di versamenti e adempimenti generalmente correlati all'applicazione di norme agevolative. Nella scheda si riepilogano le proroghe di maggior interesse per gli operatori, così come le casistiche nelle quali vi è invece stata un'anticipazione dell'originaria scadenza prevista per legge, come risultanti a seguito della conversione in legge.

■ **CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ENERGIA**

La legge 169/2023 di conversione del c.d. "Decreto Energia", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale decreto era stato emanato a seguito delle perduranti difficoltà nel settore energetico, così come per adeguare la normativa nazionale a quella europea relativamente alle cessioni di azienda per le società coinvolte nelle procedure concorsuali, e per dare la possibilità di sanare gli errori di fatturazione commessi fino a poco tempo fa. Le disposizioni che si esamineranno in seguito non hanno subito modifiche e risultano quindi inalterate rispetto al Decreto-legge ante conversione. Si fa quindi un riepilogo delle disposizioni così come risultanti originariamente.

■ **COMUNICAZIONI LAVORO DOMESTICO ONLINE: COME FARE**

Come noto, se si intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro ha l'obbligo di darne comunicazione alle strutture preposte. Anche ogni variazione del rapporto deve essere comunicata. Per il lavoro domestico, i datori di lavoro sono persone fisiche e le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione vanno effettuate tramite l'apposito sistema predisposto dall'INPS, che è l'Autorità competente responsabile della procedura.

L'istituto ha messo a disposizione recentemente nell'applicazione INPS ONLINE, oltre che sul sito www.inps.it, tutte le funzioni per gestire in autonomia gli adempimenti. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i passaggi fondamentali delle procedure.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

STUDIO
FOCUS

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

PRASSI DELLA SETTIMANA

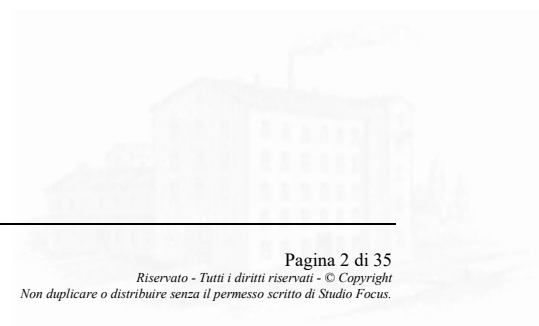
■ I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SCADENZARIO

■ SCADENZARIO DAL 01.12.2023 AL 15.12.2023



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Alluvione Toscana: stop a versamenti di imposte e contributi di novembre e dicembre

Il Ministero dell'economia ha emanato il 29 novembre 2023 un comunicato che annuncia, in extremis, **la proroga di versamenti e adempimenti, a partire da quelli del 30 novembre**, per le **zone della Toscana** colpite dalle recenti alluvioni.

Questo il testo che **anticipa un provvedimento normativo ufficiale** che troverà posto nella conversione del decreto legge 145 2023, prevista entro il 17 dicembre: *“Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese danneggiate dagli eventi metereologici eccezionali che, il 2 novembre scorso, hanno colpito alcuni Comuni toscani, nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, **verrà stabilito il differimento al prossimo 18 dicembre dei termini dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti tributari in scadenza nei mesi di novembre e dicembre**”*. Si tratta quindi in particolare del rinvio dei:

- ◆ versamenti tributari del mese di novembre e in particolare del secondo acconto in scadenza il 30 novembre
- ◆ versamento IMU del 16 dicembre (che in realtà già slitta al 18, cadendo di sabato)
- ◆ versamenti contributivi INPS dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata e alla gestione Artigiani e commercianti.

Autonomi agricoltura: fascicolo elettronico nel Cassetto previdenziale

Continua il processo di digitalizzazione dei rapporti tra contribuenti e INPS nell'ambito dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'istituto comunica con il messaggio 4255 del 29.11.2023, che anche il cassetto degli agricoltori autonomi viene integrato nel [Cassetto Previdenziale del Contribuente](#), in cui sono raccolti i dati di tutte le gestioni previdenziali. Si accede con SPID, CIE, CNS (o PIN INPS solo per i residenti all'estero).

INPS precisa tra l'altro che:

- ◆ la posizione agricola autonoma selezionabile è contrassegnata dalla sigla “LAA” (lavoratore agricolo autonomo) seguita dal numero progressivo azienda attribuito in sede di iscrizione.
- ◆ diventa possibile consultare all'interno di un'unica piattaforma, tutte le informazioni e i servizi collegati alle posizioni agricole in delega (dati anagrafici, dati contabili dell'azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l'azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc....
- ◆ accedendo alla sezione “Telematizzazione” è possibile trasmettere richieste di rimborso, compensazioni rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensioni.

Sono inoltre disponibili i modelli di istanze telematiche.

Registrazione contratti online anche per gli ETS



Con il [Provvedimento n 414541 del 29 novembre](#), le Entrate pubblicano un aggiornamento del modello RAP (Registrazione atti privati) per la registrazione dei contratti degli ETS a seguito delle ultime disposizioni agevolative previste per il "Terzo settore". Scarica [Modello e istruzioni aggiornati](#).

Si ricorda che **il Modello RAP serve per registrare on line:**

- ◆ il contratto di comodato d'uso,
- ◆ il contratto preliminare di compravendita.

Utile ricordare che **la presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate** da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione, presentando il modello cartaceo.

Accesso di terzi ai dati delle polizze vita: chiarimenti del Garante

Il Garante per la privacy con il Documento interpretativo n. 520/2023, in materia di esercizio del diritto di accesso **ai** dati personali di soggetti deceduti, afferma che **le Compagnie assicurative** preve specifiche verifiche, sono tenute a comunicare tali dati agli eredi o chiamati all'eredità del contraente.

Il garante, infatti, afferma che **la tutela della riservatezza dei dati personali non ha un valore assoluto**, ma il titolare del trattamento deve **contemperarlo con quello di "altri interessi giuridicamente rilevanti"**, tra i quali *l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio*". Ciò significa che a fronte del dichiarato interesse del richiedente a conoscere anche i nominativi dei beneficiari delle polizze, il titolare deve eseguire un "controllo in negativo", che si risolve nel **verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa**.

In questo senso **il titolare dovrà verificare la sussistenza dei seguenti presupposti:**

- ◆ che il soggetto che richiede l'accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all'eredità o di erede;
- ◆ che l'interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell'accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.

Tutela malattia sportivi 2023: gli adempimenti

Con il [messaggio n. 4182/2023](#) l'Inps chiarisce le istruzioni sulla **tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi INPS e alla Gestione separata**. Il messaggio fa seguito alla circolare 88 del 31 ottobre 2023 in cui è stata illustrata in generale la **nuova disciplina del lavoro sportivo**.

L'istituto precisa che:

- ◆ ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, e compresi gli apprendisti si applica la tutela in materia di assicurazione economica di malattia dei lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) La misura dei contributi dovuti è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22 per cento).
- ◆ I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all'iscrizione alla Gestione separata hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.



- ◆ Per i lavoratori autonomi del settore professionistico, al di fuori dell'obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell'assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.

Certificati anagrafici online per Avvocati: come funziona il servizio ANPR

Con [Decreto del 6 ottobre del Ministero dell'Interno](#), pubblicato in GU il 22 novembre 2023, è stato effettuato un **aggiornamento dei servizi resi disponibili dall' Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)** per **consentire agli avvocati di richiedere**, per finalità connesse all'esecuzione del proprio mandato professionale, **i seguenti certificati anagrafici**:

- ◆ anagrafico di nascita,
- ◆ anagrafico di matrimonio,
- ◆ di cittadinanza,
- ◆ di esistenza in vita,
- ◆ di residenza,
- ◆ di residenza AIRE,
- ◆ di stato civile,
- ◆ di stato di famiglia,
- ◆ di residenza in convivenza,
- ◆ di stato di famiglia AIRE,
- ◆ di stato libero,
- ◆ anagrafico di unione civile,
- ◆ di contratto di convivenza.

L'ANPR mette a disposizione i certificati **sul proprio sito internet** all'indirizzo www.anagrafenazionale.interno.it previa identificazione informatica con credenziali almeno di livello 2, e verifica dell'iscrizione al relativo albo, grazie ai **servizi resi disponibili dal Consiglio nazionale forense**.

Bonus psicologico a regime dal 2023 con aumento importo

Con un comunicato stampa del 23 novembre, il **Ministero della salute** ha informato della firma del decreto attuativo per il **rifinanziamento e la messa a regime del bonus psicologico**.

"Dopo la sperimentazione del bonus durante la pandemia, afferma il comunicato, la misura viene resa strutturale con aumento dell'importo massimo del contributo che i cittadini potranno richiedere all'Inps". Il decreto ministeriale (ancora non disponibile) prevede **il riparto tra le Regioni di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni a decorrere dal 2024**. Si ricorda che il **bonus psicologico**, istituito dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, è un **"Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia"** e secondo il decreto in arrivo **verrà riconosciuto una sola volta**, per un massimo di:

- ◆ 1.500 euro annui per i cittadini con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta);
- ◆ 1.000 euro per i cittadini con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta)
- ◆ 500 euro per i cittadini con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta).

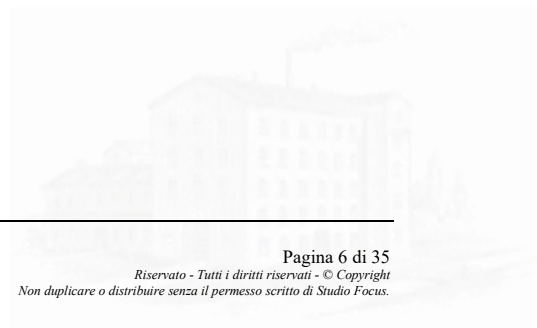


Superbonus: fissata la quota del Fondo perduto indigenti

Con il [Provvedimento n 411178 del 24 novembre 2023](#), le Entrate hanno comunicato la percentuale di spettanza a ciascun richiedente del contributo a fondo perduto per il superbonus al 90% su interventi edilizi nelle abitazioni principali per i soggetti con redditi entro i 15.000 euro, previsto dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

L'importo, visto il numero di domande e le risorse disponibili (20 milioni di euro) è pari al 100% del contributo richiesto risultante dall'ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia (si ricorda che le domande andavano presentate entro il 31 ottobre 2023).

Concludiamo informando che l'Agenzia delle entrate ha determinato **la percentuale di spettanza** a ciascun richiedente del **contributo a fondo perduto per il superbonus al 90% su interventi edilizi nelle abitazioni principali per i soggetti con redditi entro i 15.000 euro** (indigenti). La percentuale così determinata, visto il numero di domande e le risorse disponibili (20 milioni di euro,) **è pari al 100%** del contributo **richiesto risultante dall'ultima istanza validamente presentata**, in assenza di rinuncia.



ADEGUAMENTO STATUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il D.lgs. 36/2021 prevede **specifici requisiti statutari** per assumere lo **status di ente sportivo dilettantistico** e poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'**iscrizione** nel **Registro** delle **attività sportive dilettantistiche**.

Il D.lgs. 120/2023 (c.d. "Correttivo bis") stabilisce il **termine del 31 dicembre per adeguare gli statuti** alla nuova normativa, prevedendo che la **mancata conformità** dello statuto ai requisiti richiesti rende **inammissibile** la **richiesta di iscrizione** al **Registro** nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per i soggetti che vi sono già iscritti, comporta la **cancellazione d'ufficio** dallo stesso con la conseguente **impossibilità** di continuare ad **usufruire** dei **benefici fiscali e contributivi**.

ADEGUAMENTO STATUTI ASD	
PREMESSA	Il D.Lgs 36/2021 fissa alcuni principi inderogabili in relazione ai principi statutari che devono essere necessariamente presenti nell'atto costitutivo e nello statuto di ogni sodalizio sportivo, affinché: ♦ possa essere definito Ente Sportivo Dilettantistico, ♦ ottenga conseguentemente¹ il riconoscimento ai fini sportivi (dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva), e ♦ la successiva certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
REQUISITI STATUTARI RICHIESTI PER ESSERE UN ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO	La norma a cui fare riferimento è l'art. 7 del D.Lgs 36/2021, intitolato per l'appunto "Atto costitutivo e statuto" che indica quanto segue: <i>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:</i> - la denominazione; - l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; - l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; - l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8; - le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

¹ ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto.



	f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.  Tra gli enti sportivi dilettantistici possono rientrare anche gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Per essi il comma 1-bis dell'art. 7 opportunamente chiarisce che: il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto. in considerazione del fatto che tali enti possono svolgere più attività di interesse generale.
OGGETTO SOCIALE	La modifica principale da apportare agli attuali statuti riguarda la lett. b) ovvero la previsione che l'oggetto sociale sia: <i>l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.</i>
ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	Concetto di "lucro indiretto" Viene ribadito l'obbligo di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione: ♦ allo svolgimento dell'attività statutaria, o ♦ all'incremento del proprio patrimonio (fondi di riserva), con divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In relazione al divieto di distribuzione, rispetto alla formulazione contenuta nel comma 8 dell'art. 148 TUIR in cui viene previsto il: <i>divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.</i> vengono identificati in modo puntuale i soggetti da tenere in considerazione che non sono solo gli associati ma anche lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.  Vengono inoltre individuate delle soglie quantitative che comportano la presunzione di distribuzione indiretta di utili, attraverso l'applicazione dell'art. 3, commi 2 e 2.bis del D.lgs. 112/2017 anche al settore dello sport dilettantistico.



ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

Con disposizione mutuata dal Codice del Terzo settore, la disciplina specifica consente lo svolgimento di attività diverse da quelle (principali) sportive solo a condizione che:

a)	l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano
b)	abbiano carattere strumentale e secondario rispetto alle attività principali secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere individuati da apposito decreto

Attività diverse

Tra le **attività "diverse"** da quelle sportive rientrano tutte quelle **attività** – di natura **commerciale** – che il sodalizio svolge allo **scopo di finanziare l'attività sportiva**, quali (a **titolo esemplificativo**):

- ◆ le attività di **sponsorizzazione** e **pubblicità**;
- ◆ la **gestione** di **impianti** e **strutture sportive**;
- ◆ lo **svolgimento** di **corsi** relativi ad **attività sportive "non riconosciute"** e di corsi di **natura diversa** da quella sportiva (**musica, doposcuola** eccetera);
- ◆ la **gestione** del **bar** o del **ristorante** (circolistico o aperto al pubblico);
- ◆ la **vendita** di **attrezzature** e **abbigliamento sportivo**;
- ◆ la **gestione** di **attività di benessere** (saune, idromassaggi eccetera).



Se lo statuto **non prevederà la possibilità** di **svolgere attività "diverse e strumentali"**, tutte queste attività – comprese quelle pubblicitarie e di sponsorizzazione – **non potranno più essere esercitate**.

Pur non essendo stato ancora definito il rapporto che deve esistere tra attività principale e attività secondarie e strumentali, è molto **probabile** che l'emanando **decreto previsto** dalla **riforma dello sport** individui **soglie analoghe** a quelle previste per gli **Enti del Terzo Settore** (dove le **attività "diverse"** **non possono superare il 30%** delle **entrate complessive** o il **66%** dei **costi complessivi**).

Tali **limiti**, per espressa previsione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 9, **non si applicano** ai **proventi derivanti** da:

- ◆ rapporti di sponsorizzazione;
- ◆ promozione pubblicitaria;
- ◆ cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- ◆ gestione di impianti e strutture sportivi.

INCOMPATIBILITÀ

Viene **ampliato il regime di incompatibilità** per gli **amministratori** relativamente alla **possibilità di ricoprire cariche** in **altre ASD o SSD affiliate** alla medesima FSN, EPS o DSA.

Tale divieto, in precedenza limitato:

- ◆ alla **"medesima carica"**, e
- ◆ per gli **EPS**, alla **medesima disciplina sportiva esercitata**,



	a decorrere dal 01.07.2024 viene esteso a "qualsiasi carica" nell'ambito del medesimo Organismo di Affiliazione.								
ALTRI REQUISITI	Oltre ai requisiti su indicati definiti "requisiti necessari", per acquisire lo status di ente sportivo dilettantistico – come ben evidenziato nel contributo fornito dal Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 29-2023/CTS ² – è importante sottolineare che per una corretta stesura dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti sportivi dilettantistici occorre tenere conto: <table border="1"> <tr> <td>1)</td><td>delle disposizioni dell'ordinamento sportivo³</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>delle norme di diritto comune riferite alla forma giuridica in concreto adottata</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>delle disposizioni federali previste dall'ente affiliante (FSN, DSA o EPS)</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>delle disposizioni tributarie se l'ente sportivo vuole godere delle agevolazioni fiscali</td></tr> </table>	1)	delle disposizioni dell'ordinamento sportivo ³	2)	delle norme di diritto comune riferite alla forma giuridica in concreto adottata	3)	delle disposizioni federali previste dall' ente affiliante (FSN, DSA o EPS)	4)	delle disposizioni tributarie se l'ente sportivo vuole godere delle agevolazioni fiscali
1)	delle disposizioni dell'ordinamento sportivo ³								
2)	delle norme di diritto comune riferite alla forma giuridica in concreto adottata								
3)	delle disposizioni federali previste dall' ente affiliante (FSN, DSA o EPS)								
4)	delle disposizioni tributarie se l'ente sportivo vuole godere delle agevolazioni fiscali								
TERMINE PER ADEGUARE GLI STATUTI	Le ASD e le SSD devono uniformare i propri statuti alle disposizioni del Capo I del D.Lgs 36/2021 entro il 31.12.2023⁴. Il citato documento del Notariato si pone il quesito se entro tale termine: ♦ debba avvenire solamente la deliberazione assembleare di adeguamento, oppure ♦ debba completarsi l'intero procedimento di modifica statutaria che, come noto, termina con l'iscrizione della deliberazione di modifica nel registro delle attività sportive dilettantistiche; <i>ma conclude che, stante la non breve durata del procedimento di iscrizione⁵, e l'espressione usata dalla legge, pare ragionevole optare per la prima delle soluzioni indicate.</i>  Di conseguenza si ritiene che entro il termine del 31.12.2023 debba essere convocata l'assemblea straordinaria degli associati per l'approvazione delle modifiche statutarie imposte dalla normativa, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti dalla legge o dallo statuto vigente.  Ci pare opportuno segnalare che nell'emendamento 16.9 proposto in sede di conversione in legge del D.L. 145/2023, c.d. D.L. "Anticipi", è stata proposta la proroga al 30 giugno per l'adeguamento statutario e la proroga al 30 gennaio per quanto riguarda le comunicazioni al centro per l'impiego e al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche per i rapporti di lavoro instaurati nei mesi luglio-dicembre 2023.								

² a cura del Notaio Nicola Riccardelli dal titolo "Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport".

³ facendo quindi riferimento agli articoli contenuti nei D.lgs. 36/2021 e 39/2021.

⁴ art. 7 comma 1- quater del D.lgs. 36/2021.

⁵ l'art. 6 del D.lgs. 39/2021 concede 45 giorni di tempo al Dipartimento per lo sport per verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge.



MANCATO ADEGUAMENTO	La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti dalla norma: ◆ rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, e ◆ per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso con la conseguente impossibilità di continuare ad usufruire dei benefici fiscali e contributivi.
COSTI	Per effetto dell'art. 12, comma 2-bis del D.lgs. 36/21, le modifiche statutarie adottate entro il 31.12.2023 sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni dello stesso Decreto.  Si ricorda che, a partire dal 01.01.2019, vige l'esenzione dall'imposta di bollo, dato che l'associazione è iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche⁶.

⁶ art. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al D.P.R. 642/1972.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO PROROGHE”

È stata pubblicata la [Legge 170/2023](#) nella Gazzetta Ufficiale⁷, di conversione del c.d. “**Decreto Proroghe**”⁸ che era intervenuto in modo da **favorire** gli **operatori** che domandavano alcuni **differimenti** per l'effettuazione di **versamenti e adempimenti** generalmente correlati all'applicazione di **norme agevolative**.

Di seguito si riepilogano le **proroghe** di maggior interesse per gli operatori, così come le casistiche nelle quali vi è invece stata un'**anticipazione** dell'originaria scadenza prevista per legge, come risultanti a seguito della conversione in legge.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO PROROGHE”		
PROROGHE DEI TERMINI	Nella seguente tabella si illustrano gli effetti di quanto stabilito dal “ Decreto Proroghe ” così come risultante dalla conversione in legge.	
	DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	Incremento garanzia per l'acquisto della prima casa	Differito ⁹ al 31.12.2023 il termine di presentazione delle domande di incremento all'80% della garanzia per l'acquisto della prima casa
	Rivalutazione crypto-attività	Ulteriormente prorogato ¹⁰ al 15.11.2023 ¹¹ il termine per procedere con il versamento della prima o unica rata per la rideterminazione del valore delle crypto-attività
	Termine assegnazione beni ai soci e trasformazione in società e semplice	Spostato ¹² al 30.11.2023 il termine per procedere con: ♦ l'assegnazione agevolata dei beni ai soci; ♦ trasformazione in società semplice; il versamento di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva
	Fondo indennizzo risparmiatori	Differito ¹³ al 15.10.2023 il termine di decadenza per la comunicazione incasso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori
	Obblighi informativi forfettari	Spostamento ¹⁴ al 31.12.2024 della data di adempimento degli obblighi informativi per i

⁷ n. 278 del 28.11.2023 e in vigore dal successivo 29.11.2023.

⁸ D.L. 132/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 29.09.2023 e in vigore dal successivo 30.09.2023. [Qui il testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge.](#)

⁹ Art. 1 Decreto Proroghe. Norma originaria art.64 comma 3 del D.L. 73/2021.

¹⁰ Art. 2 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 1, commi 134 de 135 della Legge 197/2022.

¹¹ dopo l'iniziale slittamento al 30.09.2023 di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del D.L. 51/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 87/2023.

¹² Art. 4 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 1, commi 100 della Legge 197/2022.

¹³ Art. 5 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 4, comma 3-bis del D.L. 51/2023, convertito in Legge 87/2023.

¹⁴ Art. 6 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 1, comma 73 della Legge 190/2014.



		soggetti forfettari, relativamente al periodo d'imposta 2021 (i dati da indicare nel quadro RS del modello Redditi)
	Obbligo per i Comuni di utilizzare il "Prospetto delle aliquote IMU" nell'approvazione delle delibere	Slitta ¹⁵ dall' inizio dell'anno d'imposta 2025 l'obbligo, per i Comuni, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del c.d. "Prospetto", utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze ¹⁶
	Proroga "Nuova Sabatini"	Viene prorogato al 31.12.2023 ¹⁷ il limite massimo entro cui è possibile stipulare i contratti per i progetti finanziati con la "Nuova Sabatini" ¹⁸
	Smart-working lavoratori agili	Nuovo termine ¹⁹ del 31.12.2023 per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per i c.d. lavoratori fragili ²⁰
	Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza	Prorogato ²¹ di ulteriori 24 mesi il termine massimo per la conclusione della procedura nei casi di particolare complessità ²²
RIMESSIONE IN TERMINI PER TRIBUTI E CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA ART. 3	Nel 2023²³ viene di nuovo stabilito che per il versamento di: ♦ tributi, ♦ contributi previdenziali e assistenziali; ♦ premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 04.07.2023 al 31.07.2023 e che non siano stati effettuati tempestivamente, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati – senza l'applicazione di sanzioni e interessi – in unica soluzione entro il 31.10.2023.	

¹⁵ Art. 6-ter, comma 1 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art.1, comma 756 della Legge 160/2019.

¹⁶ si ricorda che la "Legge di Bilancio 2020" ha previsto che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate. Successivamente, tali fattispecie sono state individuate con [D.M. del 07.07.2023](#) che prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU ("Prospetto") a decorrere dall'anno di imposta 2024: i Comuni, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il Prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

¹⁷ Art. 6-quater Decreto Proroghe. Norma originaria: Art.1, comma 415 della Legge 197/2022.

¹⁸ si ricorda che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023 (ora 31.12.2023), la "Legge di Bilancio 2023" aveva stabilito il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (termine previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'art 2, comma 5 del D.L. 69/2013).

¹⁹ Art. 8 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 1, comma 306 della Legge 197/2022.

²⁰ ossia di coloro affetti dalle patologie di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/2022.

²¹ Art. 15 Decreto Proroghe. Norma originaria: Art. 4, comma 4-septies del D.L. 347/2003, convertito dalla Legge 39/2004.

²² se si tratta di procedure il cui programma sia già prorogato (ai sensi del comma 4-ter dello stesso art. 4 in questione) e che non possano essere definite entro lo stesso termine, con il Ministro dello sviluppo economico che dispone dunque un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma:

- ♦ per un massimo di 12 mesi, o
- ♦ per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte,

risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

²³ Con l'emanazione del Decreto Alluvioni, poi convertito in legge 100/2023.



	La norma si applicava in favore dei soggetti che, alla citata data del 04.07.2023, avevano: ♦ la residenza, ovvero ♦ la sede legale o la sede operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo del mese di luglio per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza²⁴.  Non verranno in ogni caso restituite le somme che, nelle more dell'emanazione della norma in questione, siano state versate in adempimento del dovuto – eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi – o con ravvedimento operoso.			
ULTERIORE PROROGA VERSAMENTI SOSPESI “DECRETO ALLUVIONI” ART. 3, COMMA 2-QUATER	In sede di conversione del “Decreto Proroghe” si è intervenuto sulla norma del c.d. “Decreto Alluvioni”²⁵, che aveva spostato al 20.11.2023 i termini di alcuni versamenti e adempimenti sospesi per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023. Viene oggi disposto in particolare che sia i versamenti che gli adempimenti sospesi debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed eventuali interessi, in unica soluzione entro il 10.12.2023 (rispetto al precedente termine del 20.11.2023). A questo proposito si ricorda che, per i soggetti che, alla data del 01.05.2023, avevano: <table><tr><td>la residenza</td></tr><tr><td>la sede legale</td></tr><tr><td>la sede operativa</td></tr></table> nei territori riportati nell'allegato²⁶ al “Decreto Alluvioni” convertito – situati in Emilia-Romagna, Toscana e Marche – per tali soggetti erano stati sospesi, tra gli altri, i termini: ♦ dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 01.05.2023 al 31.08.2023, compresi quelli: ✓ delle ritenute alla fonte per i redditi di lavoro dipendente e assimilati²⁷, e ✓ delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all' IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta; ♦ relativi agli adempimenti e ai versamenti: ✓ dei contributi previdenziali e assistenziali, e ✓ dei premi per l'assicurazione obbligatoria; ♦ degli adempimenti:	la residenza	la sede legale	la sede operativa
la residenza				
la sede legale				
la sede operativa				

²⁴ con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28.08.2023.

²⁵ art. 1, comma 7. poi convertito in Legge 100/2023

²⁶ invariati rispetto a prima della conversione in legge.

²⁷ di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973.



	✓ tributari in scadenza nel periodo dal 01.05.2023 al 31.08.2023; ✓ relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di: - o datori di lavoro, - o professionisti, - o consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori di cui si è detto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti in esame. Non si procede in ogni caso al rimborso di quanto eventualmente già versato.		
RIAPERTURA SCADENZA RAVVEDIMENTO SPECIALE ART. 3-BIS	Si interviene nuovamente²⁸ sulla scadenza prevista per procedere con il ravvedimento speciale²⁹, di fatto riaprendone il termine (che risultava infatti scaduto al 30.09.2023).  Viene infatti stabilita la possibilità, per i soggetti che entro la fine dello scorso mese di settembre non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale, di procedere comunque alla predetta regolarizzazione – fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste ex lege – con: ♦ versamento delle somme dovute in un'unica soluzione, e ♦ rimozione delle irregolarità od omissioni, entro il 20.12.2023. A questo proposito si ricorda che la “Legge di Bilancio 2023”, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso³⁰, ha dato la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni: <table><tr><td>regolarmente presentate (non omesse)</td></tr><tr><td>relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti</td></tr></table> tramite il menzionato “ravvedimento speciale”. Risulta quindi nuovamente possibile, alla data odierna, procedere in questo senso, ma solamente se tali violazioni non siano state già contestate alla data del versamento. La regolarizzazione spontanea in questione richiede in particolare, come anticipato: ♦ la rimozione dell'irregolarità/omissione (sempre mediante dichiarazione	regolarmente presentate (non omesse)	relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti
regolarmente presentate (non omesse)			
relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti			

²⁸ Dopo la proroga di cui al D.L. 34/2023 art.19.

²⁹ art. 1, commi da 174 a 178 della Legge 197/2022.

³⁰ disciplinato dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997, strumento con il quale i contribuenti possono regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e sanare altre irregolarità fiscali. Si ricorda che la “Legge di stabilità per il 2015” (art. 1, comma 637 della Legge 190/2014) ha innovato la disciplina del ravvedimento operoso e, in particolare, ai fini di una maggiore semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, ha rimodulato l'istituto attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione. La predetta legge ha consentito di esperire l'istituto senza limiti di tempo e ha eliminato ulteriori condizioni ostative all'esperimento del medesimo, relative alle attività di controllo del fisco.



	integrativa); ♦ il pagamento ✓ dell'imposta, ✓ degli interessi e ✓ delle sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile; senza che sia invece possibile ricorrervi per i contribuenti che intendono far emergere le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. In ogni caso la disciplina in esame: ♦ vale solamente per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (non invece le altre entrate); ♦ riguarda le violazioni diverse da quelle relative alla definizione agevolata degli avvisi bonari e la citata regolarizzazione delle irregolarità formali. La conseguenza del mancato pagamento – in tutto o in parte – di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva è la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché: ♦ della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato³¹ (applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta), e ♦ degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo³², nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31.03.2023.  Da notare che restano in ogni caso validi i ravvedimenti già effettuati al 01.01.2023, senza che vi sia in ogni caso la possibilità di dare luogo a rimborso													
MODIFICHE TERMINI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA ART. 7	Invariata la norma che ha anticipato i termini di utilizzo dei diversi crediti d'imposta energetici, imprese energivore e non così come gasivore e non, nella maniera di seguito evidenziata: <table><tr><th>Periodo</th><th>Precedente termine</th><th>Nuovo termine</th></tr><tr><td>1° trimestre 2023</td><td>31.12.2023</td><td>16.11.2023</td></tr><tr><td>2° trimestre 2023</td><td></td><td></td></tr></table>  Gli stessi termini valgono per la cessione delle agevolazioni in questione – ad oggi possibile una sola volta fatte salve due ulteriori cessioni ai c.d. soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari). Si ricorda che, per i primi due trimestri dell'anno in corso, i crediti d'imposta energetici valgono nelle seguenti misure: <table><tr><th>SOGGETTI</th><th>CREDITI D'IMPOSTA</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Periodo	Precedente termine	Nuovo termine	1° trimestre 2023	31.12.2023	16.11.2023	2° trimestre 2023			SOGGETTI	CREDITI D'IMPOSTA		
Periodo	Precedente termine	Nuovo termine												
1° trimestre 2023	31.12.2023	16.11.2023												
2° trimestre 2023														
SOGGETTI	CREDITI D'IMPOSTA													

³¹ di cui all'art. 13 del D.lgs. 471/1997.

³² art. 20 del D.P.R. 602/1973.



		1° trimestre 2023	2° trimestre 2023
	Imprese energivore	45%	20%
	Imprese non energivore	35%	10%
	Imprese gasivore	45%	20%
	Imprese non gasivore		
NORMA TRANSITORIA VERSAMENTO CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO ART. 10-QUATER	In sede di conversione in legge è stata modificata una norma transitoria³³ sul versamento della contribuzione previdenziale relativa ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. Sulla base della precedente formulazione della norma veniva consentito che i versamenti in oggetto, riguardanti i corrispettivi al lavoratore per i periodi tra il mese di luglio 2023³⁴ e quello di settembre 2023, fossero effettuati in unica soluzione entro il 31.10.2023. La novella in esame: ♦ differisce quest'ultimo termine al 30.11.2023, e ♦ al contempo estende l'ambito di applicazione della stessa norma transitoria ai versamenti relativi ai corrispettivi per il mese di ottobre 2023.		

³³ la presente norma novella infatti l'art. 28, comma 5 del D.lgs. 36/2021, e successive modificazioni.

³⁴ si ricorda che una larghissima parte della disciplina posta dal citato D.lgs. 36/2021 è entrata in vigore il 01.07.2023 (si veda, al riguardo, l'art. 51, comma 1, e successive modificazioni).



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ENERGIA

La [legge 169/2023](#) di conversione del c.d. "**Decreto Energia**"³⁵, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale³⁶. Tale decreto era stato emanato a seguito delle **perduranti difficoltà nel settore energetico**, così come per **adeguare la normativa nazionale** a quella europea relativamente alle **cessioni di azienda** per le **società** coinvolte nelle **procedure concorsuali**, e per dare la possibilità di **sanare gli errori di fatturazione** commessi fino a poco tempo fa.

Le **disposizioni** che si esamineranno in seguito **non hanno subito modifiche** e risultano quindi **inalterate** rispetto al **Decreto-legge ante conversione**. Si fa quindi un riepilogo delle disposizioni così come risultanti originariamente.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ENERGIA	
CONTENIMENTO EFFETTI DEGLI AUMENTI DI PREZZO NEL SETTORE ENERGETICO Art. 1	Anche per il quarto trimestre 2023 è previsto l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas. Era stata poi ridotta l'IVA sulla fornitura di gas. Nello specifico, veniva previsto che le somministrazioni: ♦ di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali³⁷, ♦ contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in riferimento al 2023, dei mesi di ✓ ottobre ✓ novembre ✓ dicembre fossero assoggettate all'aliquota d'IVA del 5% (invece che all'aliquota del 10% o del 22%³⁸).  Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota d'IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili – anche percentualmente – ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Rispetto a quanto visto sugli usi industriali, nella relazione illustrativa al Decreto si fa notare che gli stessi si riferiscono³⁹: agli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, per le attività: ♦ industriali produttive di beni e servizi, ♦ artigianali, ♦ agricole agli impieghi nei settori:

³⁵ [D.L. 131/2023](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29.09.2023 e in vigore dal successivo 30.09.2023. [Qui il testo coordinato con la legge di conversione](#).

³⁶ n. 278 del 28.11.2023 e in vigore dal successivo 29.11.2023.

³⁷ di cui all'art. 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.lgs. 504/1995.

³⁸ prevista a seconda dei casi dal D.P.R. 633/1972.

³⁹ ai sensi dell'art. 26, comma 3 del citato D.lgs. 504/1995.



	◆ alberghiero, ◆ della distribuzione commerciale, ◆ degli esercizi di ristorazione, ◆ degli impianti sportivi: ✓ adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, ✓ adibiti ad attività sportiva non dilettantistica La riduzione dell'aliquota IVA al 5% si estende poi anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "contratto di servizio energia" nonché alle forniture di servizi di teleriscaldamento⁴⁰.
MISURE IN MATERIA DI SOCIAL CARD, TRASPORTO PUBBLICO E BORSE DI STUDIO ART. 2	Per garantire maggior impulso alla tutela fornita ai beneficiari della cosiddetta "social card"⁴¹, veniva stabilito un ulteriore contributo da destinare all'acquisto di: ◆ carburante, ovvero ◆ abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Entro il 30.10.2023⁴² il Ministro delle imprese e del made in Italy⁴³ doveva emanare un decreto (attualmente non ancora pubblicato) volto a stabilire l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare e le modalità di raccordo con le disposizioni attuali. Con lo stesso decreto verranno inoltre disciplinate: ◆ le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato, e ◆ le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che intendono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo al dettaglio, affinché possano effettuare sconti alla pompa ai titolari di social card. Infine, per far fronte alle esigenze emerse nel corso dell'anno, viene incrementata⁴⁴ la dotazione del fondo⁴⁵ finalizzato all'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico: locale

⁴⁰ in particolare, l'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. 633/1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

⁴¹ già istituita dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale contributo previsto per l'acquisto dei beni di prima necessità da parte dei cittadini appartenenti ai nuclei familiari meno abbienti.

⁴² 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto.

⁴³ di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

⁴⁴ di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

⁴⁵ istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 4, comma 1 del D.L. 5/2023.



		regionale interregionale	
RIORGANIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA AGEVOLATIVA PER IMPRESE ENERGIVORE ART. 3		ovvero di servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento, comunque non oltre l'importo di 60 euro.  Attenzione al fatto che il buono è concesso alle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. La disposizione è volta a riformare l'agevolazione a favore delle imprese energivore⁴⁶, al fine di adeguare alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 – denominata anche "Linee guida"⁴⁷. Nel merito, la norma definisce in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 01.01.2024. A tal fine sono stabiliti i requisiti di ammissibilità in coerenza con le nuove Linee guida, trattandosi nello specifico delle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni: ◆ abbiano raggiunto un consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1 GWh, e ◆ operino in uno dei settori agevolabili elencati nell'allegato 1 alla comunicazione della Commissione⁴⁸, più nello specifico: ✓ operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione⁴⁹; ✓ operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione⁵⁰; ✓ pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto. ovvero ◆ abbiano avuto accesso alle agevolazioni in favore dei soggetti energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle vecchie linee guida.	

⁴⁶ di cui al decreto ministeriale 21.12.2017, adottato in attuazione dell'art. 19 della Legge 167/2017.

⁴⁷ infatti, la misura agevolativa a favore delle imprese energivore vigente, approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 24.05.2017, trovava fondamento nel quadro della disciplina europea sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente 2014-2020, non più in vigore.

Secondo la nuova disciplina dell'Unione europea, il meccanismo agevolativo vigente dovrà essere riformato entro la fine del 2023 e dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione europea ai fini della valutazione della sua compatibilità con le regole in materia di aiuti di Stato. L'accordo esplicito e incondizionato alle "*opportune misure proposte*" dalla Commissione per l'adeguamento entro il 31.12.2023 è contenuto nella comunicazione 2023/C 56/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15.02.2023. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2015/1589, "*a seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure*".

⁴⁸ in funzione del rischio – alto o medio – di rilocalizzazione delle attività per gli alti costi dell'energia elettrica.

⁴⁹ di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

⁵⁰ di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.





Sono conseguentemente **escluse** dalle **nuove agevolazioni**, a partire dall'inizio del 2024, le imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni per effetto della cosiddetta "**clausola di grandfathering**"⁵¹, ossia che **non rispettavano i requisiti** delle linee guida previgenti ma che hanno beneficiato di una clausola di **salvaguardia**. Le **imprese in difficoltà** non possono parimenti accedere all'agevolazione, come avviene anche per la misura vigente.

È inoltre previsto che possono considerarsi **ammissibili** ad agevolazione i **settori** – e quindi le imprese che vi operano – che **rispettano i criteri di ammissibilità** dei settori **non inclusi** nell'allegato 1 alle medesime Linee guida, ma solamente previa **valutazione** da parte di un **esperto indipendente**⁵².

La norma introduce inoltre **livelli di contribuzione** maggiormente **vantaggiosi**, consentiti dalle nuove Linee guida in funzione dei diversi criteri di ammissibilità, per la copertura degli oneri generali di sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili cui hanno diritto le imprese agevolabili. Si tratta delle seguenti:

- ◆ con riferimento alle imprese a **forte rischio di delocalizzazione**, la contribuzione è pari al minor valore tra:
 - ✓ il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e
 - ✓ lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa (**VAL**),
- ◆ con riferimento alle imprese a **rischi di delocalizzazione** è pari al minor valore tra:
 - ✓ il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, e
 - ✓ l'1% del VAL dell'impresa;
- ◆ con riferimento alle imprese ammissibili che **non rientrano nei punti precedenti** (ossia quelle aventi diritto alla citata "clausola di grandfathering"), è pari al minor valore tra:
 - ✓ il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia per gli anni 2024, 2025 e 2026, il 55% per l'anno 2027 e l'80% per l'anno 2028, e
 - ✓ rispettivamente, l'1,5%, il 2,5% e il 3,5% del VAL dell'impresa.

Venivano poi stabilite **ulteriori riduzioni della contribuzione** per le imprese a **rischio di rilocalizzazione** e per quelle che beneficiano della **clausola di grandfathering** che coprono almeno il **50% del proprio consumo di energia elettrica** con energia prodotta da **fonti che non emettono carbonio**, di cui

⁵¹ ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21.12.2017.

⁵² Il comma 13 stabilisce che il Ministero provveda all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento dell'obbligo di valutazione ex post del regime di agevolazioni ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e che i relativi oneri siano posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili.



almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine, oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità. In tali casi il **contributo alla copertura degli oneri** afferenti alle energie rinnovabili è, rispettivamente, pari al **minor valore tra**:

- ◆ il 15% della componente A3* e
- ◆ lo 0,5% del VAL dell'impresa,

ovvero pari, **fino al 31.12.2028**, al **minor valore tra**

- ◆ il 35% della A3* e
- ◆ l'1,5% del VAL dell'impresa.

La **contribuzione minima** alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve in ogni caso essere garantita all'impresa secondo quanto previsto dalla Linee guida è pari al **prodotto tra 0,5 euro/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica**.

Erano poi introdotti gli **obblighi**, e i relativi **controlli**, che le imprese che accedono devono eseguire (cosiddette "**green conditionality**"). Veniva infatti posto a carico delle imprese agevolate l'obbligo di effettuare la **diagnosi energetica**⁵³, obbligo che in realtà già sussiste e viene **ribadito e rafforzato** dall'ulteriore obbligo di adottare **almeno una delle seguenti misure**:

a)	attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita
b)	ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno mediante fonti che non emettono carbonio
c)	investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra

Sarà l'**ENEA**⁵⁴ a dover **svolgere i controlli** per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001.

Nel caso in cui i suddetti controlli portino ad accertare l'**inottemperanza degli obblighi** stabiliti dalla norma, l'**impresa** interessata:

- ◆ sarà obbligata a **rimborsare l'importo delle agevolazioni ricevute per l'intero periodo di mancato adempimento dei medesimi obblighi**, e
- ◆ potrà percepire **ulteriori agevolazioni soltanto dopo** aver provveduto a **rimborsare detto importo**.

Un'altra autorità, l'ARERA, avrà invece le competenze per dare attuazione alle disposizioni previste dalla norma.

⁵³ di cui all'art. 8 del D.lgs. 102/2014.

⁵⁴ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile.



	 Occorre prestare attenzione al fatto che la disciplina delle agevolazioni a favore dei soggetti energivori, di cui al presente articolo, è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea⁵⁵.		
SANATORIA VIOLAZIONI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI GIÀ CONTESTATE ART. 4	Viene consentito, ai contribuenti che dal 01.01.2022 al 30.06.2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi⁵⁶, di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso⁵⁷ anche qualora le stesse siano state già oggetto di constatazione non oltre la data del 31.10.2023. La regolarizzazione è consentita a condizione che: ♦ il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell'atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento, e che ♦ tale perfezionamento avvenga entro il 15.12.2023. Viene poi precisato che, ove la regolarizzazione abbia ad oggetto le violazioni relative agli obblighi di: <table><tr><td>emissione ♦ della ricevuta fiscale, o ♦ dello scontrino fiscale </td></tr><tr><td>memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi</td></tr></table> di queste ultime non si tiene conto ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività così come dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese⁵⁸. Si ricorda che tale penalità trova applicazione qualora siano state contestate⁵⁹, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi – anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie⁶⁰.	emissione ♦ della ricevuta fiscale, o ♦ dello scontrino fiscale	memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
emissione ♦ della ricevuta fiscale, o ♦ dello scontrino fiscale			
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi			
CESSIONE DI AZIENDA PER LE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ART. 6	Il Decreto forniva infine l'interpretazione autentica sulla norma⁶¹, oggetto di contrastati giurisprudenziali sorti anche di recente, relativa alla cessione di complessi aziendali ovvero di beni e contratti nell'ambito dell'amministrazione straordinaria in esecuzione dei programmi⁶²: ♦ di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("<i>programma di cessione dei complessi aziendali</i>"); ♦ per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("<i>programma di</i>		

⁵⁵ ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁵⁶ di cui all'art. 6, commi 2-bis e 3 del D.lgs. 471/1997.

⁵⁷ ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 472/1997.

⁵⁸ prevista dall'art. 12, comma 2 del D.lgs. 471/1997.

⁵⁹ ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 472/1997.

⁶⁰ in applicazione delle disposizioni del citato D.lgs. 471/1997.

⁶¹ art. 56, comma 3-bis del D.lgs. 270/1999.

⁶² di cui all'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo.

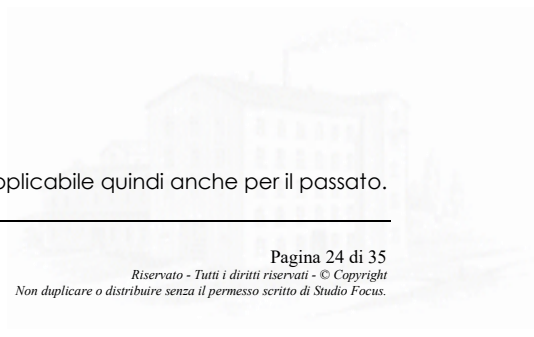




cessione dei complessi di beni e contratti").

La norma interpretativa è quindi volta a **chiarire**⁶³ che le **operazioni** viste in precedenza – così come poste in essere nell'ambito dei citati programmi – si intendono in **ogni caso effettuate** in vista della **liquidazione dei beni del cedente** (anche se **non costituiscono trasferimento** di azienda, di ramo o di parti dell'azienda⁶⁴) qualora siano **effettuate** sulla base di **decisioni della Commissione europea** che **escludano la continuità economica** fra cedente e cessionario.

⁶³ trattandosi pertanto di interpretazione autentica della disciplina di diritto interno, applicabile quindi anche per il passato.
⁶⁴ agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile.



COMUNICAZIONI LAVORO DOMESTICO ONLINE: COME FARE

INTRODUZIONE

Come noto, se si intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro ha l'obbligo di darne comunicazione alle strutture preposte. Anche ogni variazione del rapporto deve essere comunicata.

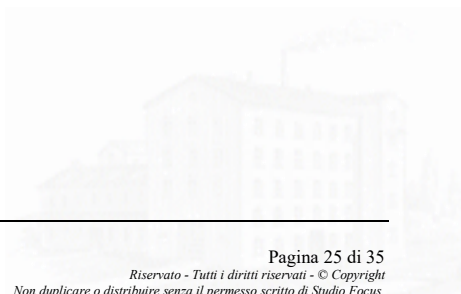
Per il lavoro domestico, i datori di lavoro sono persone fisiche e **le comunicazioni obbligatorie** di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione vanno effettuate **tramite l'apposito sistema predisposto dall'INPS**, che è l'Autorità competente responsabile della procedura.

L'istituto ha messo a disposizione recentemente **nell'applicazione INPS ONLINE**, oltre che sul sito www.inps.it, tutte **le funzioni per gestire in autonomia** gli adempimenti.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i passaggi fondamentali delle procedure.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali** sono le **comunicazioni obbligatorie** da effettuare nel caso di **assunzioni colf e badanti**?
2. **Come** si effettua la **comunicazione** obbligatoria di **inizio attività**?
3. **Quali** sono i **documenti** necessari per la comunicazione di inizio del rapporto di lavoro domestico?
4. **Quali** sono le **variazioni** del rapporto di lavoro domestico che si possono **comunicare**?
5. **Quali** sono le **modalità di comunicazione** con **l'APP INPS MOBILE**?
6. **Quali** sono le **sanzioni** per omesse o ritardate comunicazioni?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DA EFFETTUARE NEL CASO DI ASSUNZIONI COLF E BADANTI?

R.1. La normativa⁶⁵ prevede, per il datore di lavoro domestico, l'obbligo di comunicare all'INPS in via telematica l'assunzione del lavoratore domestico **entro le ore 24:00 del giorno antecedente** l'inizio del rapporto di lavoro (anche se si tratta di giorno festivo).

La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei servizi competenti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, dell'INAIL e della prefettura/ufficio territoriale del Governo.

Qualunque sia la durata del lavoro, la comunicazione all'INPS **è obbligatoria anche per il periodo di prova e se:**

- ♦ il lavoro è saltuario o discontinuo;
- ♦ il lavoratore è già assicurato per un'altra attività;
- ♦ il lavoratore è di nazionalità straniera;
- ♦ il lavoratore è titolare di pensione.

L'obbligo di comunicazione sussiste anche relativamente a:

- ♦ **proroga,**
- ♦ **trasformazione** (da **tempo** determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell'attività in una sede diversa quella comunicata in precedenza)
- ♦ **cessazione del rapporto di lavoro.**



In questi casi di variazione **la comunicazione** dovrà essere effettuata **entro 5 giorni dall'evento**.

È anche consentito l'annullamento di una denuncia di assunzione, ma solo **entro 5 giorni** dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro.



La comunicazione di assunzione secondo le modalità indicate, **non è necessaria** nel caso in cui il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a **prestazioni di lavoro di tipo occasionale (Libretto di famiglia)**.

Ricordiamo che **possono fare ricorso** a prestazioni di lavoro occasionale, attraverso il Libretto famiglia, **soltanto le persone fisiche** esclusivamente per:

- ♦ **lavori domestici**, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o manutenzione;
- ♦ **assistenza domiciliare** ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- ♦ **insegnamento supplementare.**

Il Libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora.

⁶⁵ art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla L. 608/96, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. 296/06).



D.2. COME SI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI INIZIO ATTIVITÀ?

R.2. Dal 1° aprile 2011 è previsto l'**obbligo** di **comunicazione esclusivamente telematica**.

La **comunicazione** obbligatoria (CO) può essere **inoltrata** con le **seguenti modalità**:

- ◆ Attraverso il "[Cassetto per il lavoro domestico](#)" all'interno del quale si accede anche ai dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro domestico;
- ◆ Con l'app "**INPS Mobile**", sul proprio smartphone o tablet;
- ◆ Tramite il **Contact Center al numero 803164** (gratuito da **rete fissa**) oppure al **numero 06164164** da **rete mobile** (a pagamento, secondo la tariffa prevista dal proprio);
- ◆ Rivolgendosi a Intermediari dell'Istituto (**CAF o Patronati** attraverso i loro servizi telematici).

Per chi decide di far da sé, per l'accesso ai servizi online INPS è necessario il possesso:

- ◆ di una identità SPID o
- ◆ di una **Carta Nazionale dei Servizi** (CNS)
- ◆ o della Carta di Identità elettronica **CIE**.

Nella sezione [Cassetto Previdenziale per il Lavoro Domestico](#) è possibile:

- ◆ consultare le **anagrafiche registrate** negli archivi centrali dell'Istituto Nazionale Previdenziale Sociale dei soggetti coinvolti nei rapporti di lavoro intestati al datore di lavoro collegato al sistema;
- ◆ consultare i **pagamenti effettuati** o da effettuare negli ultimi 5 anni;
- ◆ accedere al portale dei pagamenti per:
 - ✓ generare nuovi pagamenti,
 - ✓ consultare e prelevare le ricevute dei pagamenti già effettuati,
- ◆ accedere a tutte le funzioni disponibili per il lavoro domestico attraverso il collegamento con i **Servizi per la gestione del rapporto di lavoro domestico**;
- ◆ **inviare una comunicazione alla sede di competenza** e di consultare le comunicazioni precedentemente inviate con le relative risposte;
- ◆ consultare le **comunicazioni inerenti allo specifico datore di lavoro** inviate da altri soggetti delegati;
- ◆ **rispondere** alle comunicazioni inviate dall'INPS.



[Scarica la guida all'utilizzo del "Cassetto Previdenziale del Lavoro Domestico"](#)

Ricordiamo che il **Cassetto Previdenziale per il Lavoro Domestico**, da PC, è disponibile **per gli utenti in possesso del profilo "Cittadino"**.

Successivamente, per accedere al portale **per l'invio delle Comunicazioni obbligatorie**, è necessario accedere cliccando nella voce del menu **"Servizi per i lavoratori domestici"**.

servizi rapporto di lavoro domestico

Informazioni utili

Cassetto previdenziale lavoro domestico

Iscrizione rapporto di lavoro

Variazione rapporto di lavoro

Consultazione rapporto lavoro

Richiesta Notifica

Estratto contributivo datore

Estratto contributivo lavoratore

Richiesta rimborso

Sospensione obbligo contributivo

A CHI E' RIVOLTO:

- I servizi sono rivolti a tutti i datori di lavoro domestico.

VANTAGGI:

- Non è più necessario recarsi presso gli uffici INPS per i servizi in oggetto.

NOTE:

- La sede INPS di competenza rimane il referente per qualsiasi informazione relativa all'argomento.
- Le funzioni per la generazione, modifica e stampa degli Avvisi pagoPA e per la gestione dei pagamenti sono disponibili nel Portale dei pagamenti.

I **servizi** messi a disposizione in quest'area **sono rivolti a tutti i datori di lavoro domestico**. In quest'area è possibile effettuare l'invio di **comunicazioni obbligatorie**, ossia:

- ◆ **iscrizioni;**
- ◆ **variazioni;**
- ◆ **calcolo dei contributi;**
- ◆ **contestazione** del provvedimento per mancato pagamento dei contributi.

Si rivolge a:

- ◆ lavoratori domestici;
- ◆ colf;
- ◆ badanti;
- ◆ datori di lavoro domestico.



D.3. QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO?

R.3. Il **datore di lavoro** per effettuare la denuncia del rapporto di lavoro dovrà selezionare la voce di menu **“Servizi per il lavoro domestico”** evidenziato nella seguente schermata:



Oltre ai dati anagrafici e fiscali del datore di lavoro, **occorrono, per il dipendente:**

- ◆ copia di un **documento di identità** non scaduto;
- ◆ copia del **codice fiscale**;
- ◆ il **permesso di soggiorno** (rinnovato o in attesa) nel caso di collaboratore extracomunitario.

Con i dati vanno **compilati i moduli online** proposti automaticamente dalla procedura:

COMPILAZIONE MODULO ON LINE

Iscrizione di un nuovo rapporto di lavoro domestico

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Iscrizione rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 103 del DL n. 34/2020 (Emersione 2020) - Solo extra UE Subentro ☐ ☐ BADANTE ☐ COLF

Identificativo domanda SUI:

CODICE FISCALE*

☒ PERSONA FISICA ☐ PERSONA GIURIDICA

PERSONA FISICA* / RAPPRESENTANTE LEGALE*

Codice Fiscale Rappresentante Legale

Cognome* Nome*

Data di nascita * (gg/mm/aaaa) Sesso* ☐ M ☒ F

Professione

- ◆ dati anagrafici di datore di lavoro e lavoratore
- ◆ la qualifica del lavoratore (colf o badante),
- ◆ il luogo dove si svolge la prestazione,
- ◆ eventuali estremi del permesso/carta di soggiorno per i lavoratori stranieri ,
- ◆ tipo di contratto (a termine o indeterminato),
- ◆ data di assunzione,
- ◆ ore di lavoro e retribuzione oraria
- ◆ condizioni di vitto e alloggio per i lavoratori conviventi.





Per la **validità della comunicazione** occorre avere la **conferma dell'INPS** che avviene entro 30 giorni.

D.4. QUALI SONO LE VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO CHE SI POSSONO COMUNICARE?

R.4. Per quanto le **variazioni nel rapporto di lavoro**, il servizio online da desktop propone diverse possibilità di modifica:

La procedura telematica consente l'**inoltro delle variazioni** che sono strettamente oggetto di obbligo di comunicazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia e interessano:

- ◆ la **proroga** del termine del rapporto di lavoro inizialmente dichiarato nella dichiarazione di iscrizione;
- ◆ la **trasformazione** del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- ◆ la **cessazione** del rapporto di lavoro.



In questi casi di variazione la **comunicazione** dovrà essere effettuata **entro 5 giorni dall'evento**.

Si precisa che le ulteriori informazioni delle quali è possibile comunicare la variazione – indirizzo, orario di lavoro, retribuzione ecc....- sono necessarie per il corretto adempimento degli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro nei riguardi dell'INPS. In particolare, è onere del datore di lavoro comunicare le variazioni di orario di lavoro e/o di retribuzione, che saranno stabilmente acquisite in relazione al rapporto di lavoro dichiarato, fino a nuova comunicazione in merito.

L'aggiornamento di tali dati è tra l'altro indispensabile per il calcolo corretto dei contributi da versare, indipendentemente dalla modalità di pagamento che il datore di lavoro dovesse scegliere.



Il servizio on line propone l'elenco dei rapporti di lavoro attivi per la selezione del rapporto da variare.

Le **variazioni** riguardanti **orario e retribuzione** sono soggette ad un **limite massimo** complessivo di due **comunicazioni al trimestre**, mentre **non vi sono limiti** per tutte le **comunicazioni** che non hanno **effetto sul calcolo dei contributi** da versare ([Circolare INPS n. 49 del 11-03-2011](#)).

È comunque sempre possibile al momento del pagamento, secondo le modalità indicate al paragrafo 7, variare senza limitazioni i dati relativi ad orario e retribuzione per ottenere il conseguente calcolo dei contributi dovuti. Dette variazioni non saranno però acquisite stabilmente nell'archivio INPS.



In caso di **rapporto di lavoro a tempo determinato** si possono **comunicare** anche le **proroghe** del contratto (previste fino a un massimo di 4, per 24 mesi complessivi).

[Tutti i servizi](#) / [Lavoratori domestici](#)

servizi INPS

rapporto di lavoro domestico

VARIAZIONE RAPPORTO LAVORO N. 1 - **Variazione Dati rapporto di lavoro**

DATORE DI LAVORO

CODICE FISCALE

LAVORATORE

CODICE FISCALE

TIPO VARIAZIONE

DATI RAPPORTO DI LAVORO

Mansione: ☐ Badante ☒ Colf

Ore settimanali:

Retribuzione: ☐ Mensile ☒ Oraria € (formato: XXXX,XX)

[indietro](#) [conferma](#)

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'APP INPS MOBILE?



R.5. Con l'applicazione **INPS Mobile**⁶⁶ per i dispositivi come smartphone e tablet, le visualizzazioni appaiono come nelle immagini seguenti e la procedura conduce l'utente passo dopo passo con domande successive:

Per utilizzare il servizio occorre installare [l'App "INPS Mobile"](#) sul proprio *smartphone* o *tablet* e dalla *Home Page* accedere all'area "*Famiglia*" e scegliere "*Lavoro domestico*", in alternativa si può selezionare il tab "*Servizi*" dove, nell'elenco in ordine alfabetico è presente la medesima funzione "*Lavoro domestico*".



Si ricorda che INPS MOBILE è scaricabile GRATUITAMENTE dagli store online, sia per il sistema Android che IOS, ed **è utilizzabile da parte degli utenti muniti di SPID almeno di livello 2 o di Carta Identità Elettronica (CIE).**

L'INPS ha comunicato, con il Messaggio n. 3433 del 2 ottobre 2023, **una nuova funzione** sull'app "INPS Mobile" per il lavoro domestico, **a partire dal mese di ottobre 2023**, il datore di lavoro può provvedere da solo anche a:

- ◆ **trasformazione rapporto di lavoro e**
- ◆ **proroga** rapporto di lavoro.

D.6. QUALI SONO LE SANZIONI PER OMESSE O RITARDATE COMUNICAZIONI?

R.6. In caso di omessa o ritardata comunicazione relativa all'attività lavorativa, è prevista una sanzione amministrativa che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore a cui è riferita la violazione.

Questa sanzione può essere cumulata con la sanzione per la mancata iscrizione all'INPS e/o **alla sanzione civile prevista per l'omesso pagamento dei contributi previdenziali dovuti al lavoratore.**

⁶⁶ Disponibile negli store online.





L'importo della sanzione per mancata iscrizione ai fini previdenziali va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettuato.

Omissa comunicazione inizio attività	da 200 a 500 euro per ogni lavoratore
Omissa iscrizione INPS	da 1.500 euro a 12.000 euro per ogni lavoratore + 150 euro per ogni giornata di lavoro





PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 413305 del 28 novembre 2023](#)

Definizione della **percentuale del credito d'imposta** spettante per l'anno 2023 alle **fondazioni di origine bancaria (FOB)**, di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 63/E del 24 novembre 2023](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore** di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

[Risoluzione 64/E del 24 novembre 2023](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada** di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana, dalla n. 468** del 28.11.2023 **alla n. 472** del 30.11.2023, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di NOVEMBRE](#)





SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 01.12.2023 AL 15.12.2023

Venerdì 1° dicembre 2023

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/11/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2023**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Venerdì 15 dicembre 2023

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì 15 dicembre 2023

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

